

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE;
ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE;
SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

(Seduta del 13 dicembre 2005)

Relatore di maggioranza: KATIA MAMMOLI
Relatore di minoranza: ROBERTO GIANNOTTI

sulla proposta di atto amministrativo n. 12/05

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 29 novembre 2005

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE PER L'ANNO 2005
DI INCENTIVI ALLA GESTIONE ASSOCIATA INTERCOMUNALE DI FUNZIONI
E SERVIZI E DI CONTRIBUTIONI ALLE UNIONI DI COMUNI
LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 2003, N. 2

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DALLA II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLO STATUTO**

(Seduta del 14 dicembre 2005)

La seconda Commissione consiliare permanente nella seduta del 14 dicembre 2005 esaminato il testo della proposta di atto amministrativo n. 12/05 avente ad oggetto "Criteri e modalità per la concessione per l'anno 2005 di incentivi alla gestione associata intercomunale di funzioni e servizi e di contribuzioni alle Unioni di comuni. Legge regionale 4 febbraio 2003, n. 2" già esaminato in sede referente dalla prima Commissione nella seduta del 13 dicembre 2005

esprime parere favorevole

Il Presidente della Commissione
Giuliano Brandoni

Testo proposto

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la l.r. 4 febbraio 2003, n. 2 “Programma di riordino territoriale ed incentivi alla gestione associata intercomunale di funzioni e servizi”, così come modificata dall’articolo 22 della l.r. 11 marzo 2003, n. 3;

Considerato che la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi annuali e straordinari per incentivare la gestione associata di funzioni e servizi da parte dei Comuni di minore dimensione demografica è parte del programma di riordino territoriale, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della citata l.r. 2/2003;

Ritenuto di dover determinare i criteri e le modalità per la concessione dei suddetti contributi in attesa dell’approvazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della citata legge, del programma di riordino territoriale da parte del Consiglio regionale;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all’articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio attività istituzionali, legislative e legali, reso nella proposta della Giunta regionale;

Vista l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 48 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31, resa nella proposta della Giunta regionale;

Preso atto dell’intesa raggiunta con la Conferenza regionale delle autonomie, nella sua seduta del _____ per l’adozione dell’atto proposto dalla Giunta regionale;

Visto l’articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

di approvare i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della l.r. 2/2003 e per la concessione dei contributi alle Unioni di Comuni per l’anno 2005, come di seguito:

Testo modificato dalla Commissione

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la l.r. 4 febbraio 2003, n. 2 “Programma di riordino territoriale ed incentivi alla gestione associata intercomunale di funzioni e servizi”, così come modificata dall’articolo 22 della l.r. 11 marzo 2003, n. 3;

Considerato che la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi annuali e straordinari per incentivare la gestione associata di funzioni e servizi da parte dei Comuni di minore dimensione demografica è parte del programma di riordino territoriale, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della citata l.r. 2/2003;

Ritenuto di dover determinare i criteri e le modalità per la concessione dei suddetti contributi in attesa dell’approvazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della citata legge, del programma di riordino territoriale da parte del Consiglio regionale;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all’articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio attività istituzionali, legislative e legali, reso nella proposta della Giunta regionale;

Vista l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 48 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31, resa nella proposta della Giunta regionale;

Preso atto dell’intesa raggiunta con la Conferenza regionale delle autonomie, nella sua seduta del 18 novembre 2005 per l’adozione dell’atto proposto dalla Giunta regionale;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del primo comma dell’articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione consiliare permanente competente in materia;

Visto il parere obbligatorio, reso ai sensi del quarto comma dell’articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione consiliare competente in materia finanziaria;

Visto l’articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

di approvare i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della l.r. 2/2003 e per la concessione dei contributi alle Unioni di Comuni per l’anno 2005, come di seguito:

1. Finalità

Scopo del presente atto è incentivare e promuovere lo sviluppo della gestione associata intercomunale di funzioni e servizi attraverso la concessione di:

- a) contributi ordinari annuali per investimenti infrastrutturali;
- b) contributi ordinari annuali per spese correnti;
- c) contributi ordinari annuali a favore delle Unioni di comuni;

con ciò stesso creando le condizioni per innescare, sperimentare e consolidare processi di riordino territoriale.

2. Ammontare complessivo dei contributi

L'ammontare complessivo dei contributi da ripartire con il presente atto è pari a:

- a) euro 451.384,00, per i contributi di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 2/2003 (spese per investimenti)
- b) euro 352.142,51, per i contributi di cui alle lettere b) e d) del comma 1 dello stesso articolo 4 (spese correnti);
- c) euro 246.623,05, per contributi alle Unioni di comuni.

3. Beneficiari

Beneficiari dei contributi per l'anno 2005 di cui alle precedenti lettere a) e b) sono le Unioni di comuni il cui territorio non ricada in tutto o in parte nel territorio di una comunità montana e le Comunità montane della regione Marche, per i Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti inclusi nei rispettivi territori.

Beneficiari dei contributi per l'anno 2005 di cui alla precedente lettera c) sono le Unioni di comuni esistenti nel territorio della regione Marche.

L'assegnazione delle risorse è effettuata prendendo in considerazione esclusivamente i Comuni di minore dimensione demografica secondo i dati del censimento 2001 (Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 2/2003), appartenenti alle diverse aggregazioni sopra indicate.

I requisiti per concorrere all'assegnazione dei contributi devono essere posseduti alla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione del presente atto.

4. Criteri per il calcolo del contributo

Il contributo spettante previsto dalle precedenti lettere a) e b) viene calcolato separatamente per i due tipi di contributi (per investimenti e per spese correnti), ma con identiche modalità.

In entrambi i casi lo stanziamento complessivo per l'anno 2005, appositamente iscritto nel bilancio di previsione, viene ripartito:

1. Finalità

Scopo del presente atto è incentivare e promuovere lo sviluppo della gestione associata intercomunale di funzioni e servizi attraverso la concessione di:

- a) contributi ordinari annuali per investimenti infrastrutturali;
- b) contributi ordinari annuali per spese correnti;
- c) contributi ordinari annuali a favore delle Unioni di comuni;

con ciò stesso creando le condizioni per innescare, sperimentare e consolidare processi di riordino territoriale.

2. Ammontare complessivo dei contributi

L'ammontare complessivo dei contributi da ripartire con il presente atto è pari a:

- a) euro 451.384,00, per i contributi di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 2/2003 (spese per investimenti)
- b) euro 352.142,51, per i contributi di cui alle lettere b) e d) del comma 1 dello stesso articolo 4 (spese correnti);
- c) euro 246.623,05, per contributi alle Unioni di comuni.

3. Beneficiari

Beneficiari dei contributi per l'anno 2005 di cui alle precedenti lettere a) e b) sono le Unioni di comuni il cui territorio non ricada in tutto o in parte nel territorio di una comunità montana e le Comunità montane della regione Marche, per i Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti inclusi nei rispettivi territori.

Beneficiari dei contributi per l'anno 2005 di cui alla precedente lettera c) sono le Unioni di comuni esistenti nel territorio della regione Marche.

L'assegnazione delle risorse è effettuata prendendo in considerazione esclusivamente i Comuni di minore dimensione demografica secondo i dati del censimento 2001 (Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 2/2003), appartenenti alle diverse aggregazioni sopra indicate.

I requisiti per concorrere all'assegnazione dei contributi devono essere posseduti alla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione del presente atto.

4. Criteri per il calcolo del contributo

Il contributo spettante previsto dalle precedenti lettere a) e b) viene calcolato separatamente per i due tipi di contributi (per investimenti e per spese correnti), ma con identiche modalità.

In entrambi i casi lo stanziamento complessivo per l'anno 2005, appositamente iscritto nel bilancio di previsione, viene ripartito:

- 1) per il 70 per cento in parti uguali tra tutti i Comuni interessati;
- 2) per il 15 per cento in proporzione alla superficie del territorio comunale;
- 3) per il restante 15 per cento in proporzione inversa al numero di abitanti di ciascun Comune, secondo i dati dell'ultimo censimento 2001.

I contributi riferibili ai Comuni associati vengono erogati direttamente e cumulativamente alle Unioni di comuni oppure alle Comunità montane di appartenenza.

Per quanto riguarda invece i contributi di cui alla precedente lettera c), destinati specificamente alle sole Unioni di comuni, essi sono assegnati alle diverse Unioni ripartendoli:

- 1) per il 60 per cento in proporzione al numero dei servizi gestiti in forma associata, così come rilevati dai prospetti riassuntivi inviati dalle Unioni al Ministero dell'interno, con analoghe finalità;
- 2) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione complessiva delle singole Unioni;
- 3) per il 10 per cento in proporzione al numero dei Comuni dell'Unione con popolazione non superiore a 3.000 abitanti.

Per determinare il contributo complessivo spettante a ciascuna singola forma associativa, i contributi relativi ai singoli Comuni vengono sommati con quelli degli altri Comuni appartenenti allo stesso gruppo associato.

5. Modalità di erogazione

Il contributo regionale è assegnato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente atto, dalla Posizione di funzione decentramento, riordino territoriale e comunità montane.

- 1) per il 70 per cento in parti uguali tra tutti i Comuni interessati;
- 2) per il 15 per cento in proporzione alla superficie del territorio comunale;
- 3) per il restante 15 per cento in proporzione inversa al numero di abitanti di ciascun Comune, secondo i dati dell'ultimo censimento 2001.

I contributi riferibili ai Comuni associati vengono erogati direttamente e cumulativamente alle Unioni di comuni oppure alle Comunità montane di appartenenza.

Per quanto riguarda invece i contributi di cui alla precedente lettera c), destinati specificamente alle sole Unioni di comuni, essi sono assegnati alle diverse Unioni ripartendoli:

- 1) per il 60 per cento in proporzione al numero e al costo dei servizi gestiti in forma associata, così come rilevati dai prospetti riassuntivi inviati dalle Unioni al Ministero dell'interno, con analoghe finalità;
- 2) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione complessiva delle singole Unioni;
- 3) per il 10 per cento in proporzione al numero dei Comuni dell'Unione con popolazione non superiore a 3.000 abitanti.

Per determinare il contributo complessivo spettante a ciascuna singola forma associativa, i contributi relativi ai singoli Comuni vengono sommati con quelli degli altri Comuni appartenenti allo stesso gruppo associato.

5. Modalità di erogazione

Il contributo regionale è assegnato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente atto, dalla Posizione di funzione decentramento, riordino territoriale e comunità montane.